



*Comune di Mongrassano*  
*Provincia di Cosenza*

*Deliberazione Copia del Consiglio Comunale*

|  |   |
|--|---|
| N.ro <b>28</b> Reg. Gen.<br>Data <b>28/11/2018</b> | OGGETTO: <b>Approvazione Regolamento per la disciplina degli usi civici</b> |
|--|---|

L'anno duemiladiciotto, il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso il Municipio del Capoluogo, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| N. | Cognome e Nome        | Carica      | Presente | Assente |
|----|-----------------------|-------------|----------|---------|
| 1  | MARIANI Ferruccio     | Sindaco     | x        |         |
| 2  | SACCO Giuseppe        | Consigliere | x        |         |
| 3  | DELLAMOTTA Pasqualino | Consigliere |          | x       |
| 4  | STANCATI Oscar        | Consigliere | x        |         |
| 5  | CARNEVALE Domenico    | Consigliere | x        |         |
| 6  | GRISOLIA Umberto      | Consigliere |          | x       |
| 7  | ALBANITO Francesco    | Consigliere | x        |         |
| 8  | BALDINO Silvano       | Consigliere | x        |         |
| 9  | LICURSI Fioravante    | Consigliere | x        |         |
| 10 | FALCO Luca Antonio    | Consigliere | x        |         |
| 11 | COZZETTO Simona       | Consigliere | x        |         |
|    |                       |             |          |         |
|    |                       |             |          |         |

Presenti 9 assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Santa Rosaria ALGIERI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI Avv. Ferruccio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare il sopra indicato punto posto all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica  
Il Sindaco,

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 16.06.1927 n° 1766 ed il relativo Regolamento di Attuazione, R.D. 26.02.1928 n° 332;

**VISTA** la LR. n° 18/2007 (BURC n° 5 del 20.08.2007) che detta norme in materia di usi civici;

**VISTA** la Legge 18.12.1970 n. 1138, ed in particolare l'art. 2 ultimo comma;

**CONSIDERATO** che la Corte di Cassazione ha enunciato nella sentenza n. 22177/2014 secondo cui: “considerata la particolare materia degli usi civici, costituenti retaggio di epoche passate, remote e lontane, in cui era in vigore il feudo a cui si contrapponeva la demanialità civica e la proprietà collettiva nel procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, giustifica (non solo) l'attenuazione dell'onere della prova”, agevolando, in tal modo, l'iter per la dichiarazione di allodialità;

**CHE**, si rende opportuno e necessario adottare apposito regolamento che disciplini la materia, stabilendo l'iter procedimentale nel caso di terreni gravati da usi civici, di terreni allodiali e quello di cui alla legge regionale n. 18/2007;

**RILEVATO** come la Corte Costituzionale (sentenze 28/06-18/07/1973 n° 145, 24/03-07/04/1988 n° 406; 22/02-06/03/1974 n° 53 nonché n° 143/1997 e n°160/2008) si sia più volte pronunciata affinché i valori dei canoni annuali e del capitale di affranco fossero commisurati e maggiorati con ragionevole approssimazione alla corrispondente realtà economica;

**VISTO** il Regolamento predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/00 e ssmmi;

Acquisito il parere tecnico ex art. 49 del Dlgs 267/2000

Con votazione unanime

### DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante del presente deliberato;
2. Di approvare l'allegato **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI E TERRENI ALLODIALI** che si compone di n.16 articoli oltre all. A e B



**Comune di Mongrassano**  
**Provincia di Cosenza**

**Pareri proposti di deliberazione del Consiglio Comunale**

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina degli usi civici**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Mongrassano, li 28.11.2018

*Il Responsabile del Servizio Amministrativo*



*Giovanni Mangia*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 – si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità contabile.

Mongrassano, li 28.11.2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*



*Maria Tenuta*

**PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 – si attesta la relativa copertura finanziaria.

Mongrassano, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

**NON COMPORTA SPESA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Maria TENUTA, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, attesta che la delibera in oggetto non necessita del parere contabile in quanto il suddetto provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Mongrassano, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI E TERRENI ALLODIALI**

## **PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 Oggetto del regolamento***

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici nonché la determinazione del canone e l'affrancazione per i terreni gravati da usi civici nonché la procedura di affrancazione dai livelli sui terreni di natura allodiale presenti sul territorio del comune di Mongrassano.

### ***Art. 2 Definizioni***

Con l'espressione "Usi Civici" si intendono:

- a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
- b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione;
- c) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
  - il comune esercita la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della legge e del regolamento regionale;
  - Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o di iniziativa del Comune;
  - Il regolamento regionale detta le norme di attuazione volte ad individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentire la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di

gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata. Parimenti, possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.

### ***Art.3 Ambiti di applicazione***

1. Il Regolamento stabilisce le funzioni e le competenze comunali su terreni di uso civico. Tali funzioni saranno svolte secondo i procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui al Capo III della L.R. 18/2007 e dalle norme di attuazione del regolamento regionale di cui all'art. 4 della L. R. 18/2007.
2. Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme della Legge fondamentale sugli Usi Civici N°1766 del 16/giugno 1927 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26/febbraio 1928 N°332 in quanto compatibili con le disposizioni della L.R. 18/2007

### ***Art. 4 Disciplina degli Usi Civici***

Nel presente articolo si specificano e si disciplinano gli usi civici qui regolamentati.

1. Liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
  - a. Il Comune esercita la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della Legge e del Regolamento regionale.
  - b. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.
  - c. Il Regolamento regionale detta norme di attuazione volte a individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata. Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in

zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo.

- d. Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione.
- e. È comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale.

2. Verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

- a. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione Regionale e dell'inventario generale.
- b. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.
- c. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
- d. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (aggiornato con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva.

3. Legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di

uso civico appartenenti al Comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;

- L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
  - b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
  - c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
  - d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.
- Il Regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.
- Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.
- La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.
- Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
- È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

4. Reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dall'occupazione abusiva da parte di privati;

- Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.
- In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n 241.

- Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.
- Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

e) Affrancazione. L'atto con cui un terreno viene liberato dal canone enfiteutico.

- L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone (legittimazione). Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti per la legittimazione.
- Il Regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione, in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi, con riferimento alle parti del demanio pubblico gravato da usi civici per le quali, successivamente all'emanazione della L.R. N°18/2007, sia stata formalizzata la legittimità della occupazione con attribuzione del canone enfiteutico a norma della medesima legge regionale e regolamento di attuazione.
- Per i terreni gravati da usi civici la cui occupazione risulti legittimata con provvedimenti antecedenti l'emanazione della Legge Regionale e relativi provvedimenti attuativi, l'affrancazione avviene secondo quanto stabilito dalla Legge Fondamentale sugli Usi Civici.
- Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.

## **PARTE II PROCEDIMENTO**

### ***Art. 5 Terreni gravati da usi civici - Gestione e controllo del procedimento***

1. La gestione e il controllo del procedimento è di competenza del settore Tecnico, che può avvalersi dell'assistenza di consulenti esterni. Spettano a tale settore in particolare:
  - la preparazione degli atti istruttori;

- il controllo della documentazione prodotta,
- la redazione degli atti a rilevanza esterna;
- la predisposizione delle determinazioni di affrancazione. Il predetto ufficio può inoltre disporre di verifiche e/o sopralluoghi per accertare quanto dichiarato dal richiedente e/o per constatare la sussistenza di cause ostative all'affrancazione.

2. Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo alle seguenti Strutture Comunali:

- Responsabile Settore Tecnico per la firma degli atti di affrancazione nella forma di Determinazioni Dirigenziali, in nome e per conto del Comune di Mongrassano.
- Responsabile Settore Finanziario, per l'incasso della somma risultante e le relative registrazioni contabili.

#### ***Art. 6 Atto introduttivo del procedimento - La richiesta***

1. La parte interessata può chiedere l'affrancazione dei terreni presentando apposita richiesta indirizzata al Sindaco secondo il modello Allegato A del presente regolamento.
2. Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro indiviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiarando espressamente di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

#### ***Art. 7 Atto introduttivo del procedimento - La documentazione***

1. La richiesta predisposta secondo l'Allegato A dovrà essere corredata da i seguenti documenti utili per l'accertamento del diritto all'affrancazione del terreno gravato da uso civico:

- a. Copia atto di provenienza;
- b. Visure catastali;
- c. Estratto di mappa catastale;
- d. Copia documento d'identità;
- e. Copia codice fiscale;
- f. Relazione storico/tecnica nella forma della perizia giurata

### ***Art. 8 Istruttoria - Accertamento del diritto***

1. Il Responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata e istruisce la pratica avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, dell'ausilio di tecnico esterno all'uopo eventualmente incaricato.
2. Nel caso in cui la procedura del punto 1 dia esito non positivo, l'Ufficio chiederà l'integrazione documentale ove possibile o chiuderà l'istruttoria con esito negativo, ferma la possibilità di riaprirla in qualsivoglia momento presentando ulteriori dati per una nuova ricerca.

### ***Art. 9 Calcolo del canone annuo e del capitale di affrancazione***

Il canone annuo da corrispondere al Comune è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = V_i \times r \times i$$

Canone = Valore iniziale del fondo x coefficiente correttivo x interesse

Per la determinazione del valore iniziale del fondo si considera il valore agricolo medio (V.A.M.) tabellare del tipo di coltura più probabile esistente all'epoca della quotizzazione e/o concessione, pari all'incolto produttivo;

Il coefficiente correttivo "r" rappresenta le condizioni e le caratteristiche del bene ed è determinato dalla media dei coefficienti per ogni singola voce, indicati nella griglia di cui all'allegato B.

Il saggio di interesse legale è pari al 2%.

Il capitale di affrancazione è pari al canone annuo moltiplicato per 20, ad esso si sommano i canoni delle ultime cinque annualità, se non corrisposti.

### ***Art.10 Abbattimento del valore del capitale di affrancazione***

1. Al capitale di affrancazione si applicheranno le seguenti riduzioni:
  - a) 20% se il richiedente l'affrancazione è erede in linea retta con il possessore o se comunque l'occupazione duri da almeno 20 anni sommando il possesso senza soluzione di continuità con i precedenti detentori;

- b) 20% se il richiedente l'affrancazione ha ricevuto il possesso per atto pubblico e se comunque l'occupazione duri da almeno 20 anni sommando i possessi, senza soluzione di continuità, del dante causa e del richiedente;
  - c) 20% se il richiedente è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o se comunque è dedito, in modo prevalente, alla coltivazione del fondo;
  - d) 10% se il richiedente è disoccupato e iscritto nelle relative liste o se pensionato. Le riduzioni di cui alle lettere a e b non sono tra loro cumulabili.
2. Oltre ai predetti importi da versare prima dell'affrancazione, saranno poste a carico dei richiedenti tutte le operazioni catastali di voltura e/o di frazionamento se necessarie per l'affrancazione, così come ogni eventuale ulteriore spesa inerente la procedura di affrancazione;

### ***Art. 11 Spese***

1. Tutte le spese inerenti l'affrancazione sono a carico della parte richiedente. Le spese si intendono riferite a:
  - a) prezzo di affrancazione come determinato ai sensi degli artt. 9 e 10 e recupero canoni pregressi.
  - b) corrispettivi richiesti dal Comune per istruttoria della pratica, sopralluoghi, spese vive sostenute e/o documentate dal perito incaricato dall'Ente.
2. Il saldo di quanto dovuto, comprovato da ricevuta di versamento, sarà effettuato prima dell'adozione delle determinazioni dirigenziali di legittimazione e affrancazione.
3. I procedimenti relativi a trascrizione, volture catastali e tutto quanto consegue all'affrancazione sono a carico del soggetto privato.

### **PARTE III LEGITTIMAZIONI ED AFFRANCAZIONI L.R. N.18/2007**

#### ***Art.12 Procedimento***

1. La legge regionale n.18 del 21 agosto 2007 avente per oggetto "Norme in materia di usi civici" e s.m.i. disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. Gli artt. da 25 a 29 dettano, in via transitoria, norme in materia di procedimento semplificato per le aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale, agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.
3. Il comma 5 dell'art. 28 prevede che il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle aree agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili.

#### ***Art.13 Riduzioni***

Al prezzo di affrancazione e legittimazione delle aree agricole soggette ad usi civici, determinato per come stabilito dall'art.28 della L.R. n.18/2007 si applicano le riduzioni di cui al precedente art. 10 comma 1.

### **PARTE IV TERRENI ALLODIALI**

#### ***Art.14 Definizione di terreno allodiale***

1. Per allodio si intende la piena proprietà privata per i beni provenienti dalla sdemanializzazione (sistemazione) di terre civiche (proprietà collettive).
2. Qualora la natura allodiale del bene non sia riconosciuta nella relazione tecnico-storica redatta dal tecnico incaricato dal Comune, ovvero non sia essa riconosciuta con provvedimento giurisdizionale, dovrà essere provata producendo relazione tecnico-storica redatta nella forma della perizia giurata, per verificare la tipologia del vincolo e la

natura giuridica del terreno.

#### ***Art.15 Legittimazione***

1. La qualifica di terreno allodiale, di cui all'art. 14 comma 2, rende il terreno legittimato in capo al possessore; è esercitabile la facoltà di affrancare lo stesso senza alcun canone e/o onere, escluse le spese di amministrazione e gestione della pratica che il comune potrà stabilire con separato atto.

#### ***Art.16 Affrancazione***

1. Il responsabile del settore Tecnico prende atto della richiesta di affrancazione dei terreni la cui allodialità è dimostrata con le modalità di cui al comma 2 del precedente art.14, dichiarando la non debenza dei canoni e senza aggravio di costi per il richiedente. Restano comunque a suo carico gli eventuali costi di registrazione, trascrizione, voltura e quant'altro necessario per l'aggiornamento dei relativi atti.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza, con separata votazione unanime,

**DELIBERA**

1. Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

F.to Ferruccio MARIANI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Santa Rosaria ALGIERI

PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ..... 11.01.2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 11.01.2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Giovanni MANGIA

IL RESPONSABILE

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 28.11.18 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li .....

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Giovanni MANGIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Mongrassano, li 11.01.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO